UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

LOGO FORNITORE

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI DELL'AULA MAGNA, DELLE AULE DIDATTICHE E DEGLI SPAZI COMUNI DEL COMPLESSO DIDATTICO LE SCOTTE

CIG XXXXXXXXXX

TRA

- **Università degli Studi di Siena ……** con sede in Siena in ……., codice fiscale 80002070525, PEC: rettore@pec.unisipec.it, P.IVA 00273530527, d'ora in poi "Università", in persona del Direttore generale, Dr. Emanuele Fidora, nato a xxxxx il xx/xx/xxx, autorizzato alla firma del presente contratto ai sensi dell'art. 48, co. 2, lett. q) dello Statuto dell'Università di Siena,

E

- **Denominazione Operatore Economico** con sede in _____, in persona del legale rappresentante p.t. _____ nato a ____ il _____ (d'ora in poi "Operatore economico")

PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 150/2021 del 21 maggio 2021 (prot. 89726/2021), l'Università di Siena ha deliberato di affidare la fornitura degli arredi dell'aula magna, delle aule didattiche e degli spazi comuni del Complesso Didattico Le Scotte, previo espletamento di una procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che, espletate le procedure concorrenziali, l'affidamento è stato aggiudicato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, giusta determinazione di aggiudicazione assunta dal Direttore generale dell'Università di Siena ai sensi dell'art. 48, co. 2, lett. p) dello Statuto;

-·che la Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Siena ha reso la certificazione antimafia agli atti dell'Amministrazione prot. n. ... del ..., ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

-·che il Responsabile unico procedimento ha provveduto alla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quelli speciali richiesti dalla lex di gara;

- che l'Operatore economico xxxxxxxxxxxxxxxxx ha presentato la garanzia definitiva richiesta dagli atti di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. L'oggetto dell'appalto attiene alla fornitura delle sedute e degli arredi necessari per l'allestimento dell'aula magna e le tre aule presenti nel piano sottostante recentemente ristrutturate del complesso didattico Le Scotte, presente nel Policlinico di Siena, sito in strada delle Scotte, 10, Siena. È altresì prevista la fornitura degli arredi degli spazi comuni dell'atrio di ingressi con la realizzazione di due salette lettura con pareti in acciaio e vetro, il desk di front-office e tutti i complementi di arredo relativi. È inoltre richiesta la realizzazione delle pareti di separazione dei servizi igienici, progettate in arredo.

Art. 2 –Importo e durata del contratto

1. L'importo del contratto ammonta a € xxxxxxxxxxxx,, oltre oneri fiscali. Sono altresì considerati € 5.000,00 per adottare le misure di tutela per fronteggiare i fattori di pericolo derivanti da attività interferenti. Tale importo potrà subire variazioni nel corso del contratto in relazione al dinamico aggiornamento del documento di valutazione dei rischi interferenti.

2. La consegna dovrà avvenire entro il 27 settembre 2021, secondo le modalità specifiche stabilite con il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3 – Modalità di espletamento dell'appalto

1. La fornitura dovrà essere svolta conformemente a quanto previsto dal capitolato generale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario.
2. Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla verifica di conformità della fornitura resa da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 4 – Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite avverrà previa emissione di regolare fattura elettronica sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Università. Il codice unico dell'ufficio (codice IPA) è U40ZOX.
2. L'Università procederà al pagamento solo attraverso bonifico bancario da effettuare sul conto dedicato che sarà comunicato dall'Operatore economico aggiudicatario.
3. L'Università procederà alla liquidazione delle fatture – tenendo conto anche dell'eventuale applicazione di penali – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Il prezzo indicato in sede di offerta, comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente Capitolato, è da ritenersi fisso ed invariabile.

Art. 5 – Tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro

1. L'Operatore affidatario, si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza previste dalla legge e dal documento di valutazione dei rischi interferenti.
2. L'Operatore aggiudicatario si impegna a comunicare all'Università ogni variazione del documento di valutazione dei rischi relativi all'attività di cui alla presente commessa che dovesse intervenire nel corso del rapporto contrattuale.
3. Le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi specifici dell'affidatario rimarranno a suo carico (formazione, dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria, etc.).

Art. 6 – Personale impiegato dall'Operatore economico

1. L'Operatore economico, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
2. L'affidatario è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e le misure idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori e, in generale, all'osservanza di tutte le misure previste dalla normativa in vigore per la materia.

Art. 7 –Cessione del contratto e subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, co. 1 del d.lgs. 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto.

2. Il subappalto è ammesso nei modi e nelle forme previste dall'art. 105, co. 2 del D.Lgs 50/2016.

Art. 8 – Penali

1. In caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto a quanto pattuito, o in caso di difformità dei prodotti senza la tempestiva loro sostituzione, a seguito di formale contestazione - senza che siano pervenute giustificazioni accettabili - sarà applicata una penale pari a € 500,00/giorno, fatto salvo l'accertamento di un maggior danno.
2. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, è riscosso tramite escussione della cauzione.
3. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale è facoltà, per la S.A., di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore

Art. 9 –Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è facoltà della Università risolvere il contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'Operatore economico affidatario nei seguenti casi:
   - l'applicazione di tre penali;
   - le violazioni degli obblighi e delle condizioni e delle tutele inerenti il personale dipendente;
   - subappalto non autorizzato dall'Università e a soggetti non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
   - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   - grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
   - cessione del contratto;
   - sopravvenuti motivi di esclusione richiamati dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
   - applicazione a carico dell'Operatore economico di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
2. Il contratto potrà comunque risolversi negli altri casi previsti dal codice civile.

Art. 10 – Spese contrattuali

1. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso.
2. Tutte le spese relative alla eventuale registrazione del presente contratto, nonché quelle degli eventuali atti aggiuntivi, quali bolli, tasse di registro, copie e altro, saranno a carico dell'Operatore economico

Art. 11 – Foro competente

1. Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.

Art. 12 - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Parlamento europeo e del Consiglio e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. l'Università di Siena procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi all'Operatore economico solo al fine di accertare il possesso dei requisiti che la legge impone e a quanto necessario ai fini dell'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se non per le finalità e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge. Si informa inoltre che l'Operatore economico avrà la facoltà di esercitare i diritti ed in particolare di ottenere la cancellazione, la rettifica e l'aggiornamento dei dati contenuti negli archivi dell'Università di Siena, utilizzando i dati di contatto pubblicati sulla pagina https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy del portale di Ateneo.

Art. 13 – Responsabile del Procedimento e Referente dell'Operatore economico

UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

LOGO FORNITORE

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Massimiliano Pagni – massimiliano.pagni@unisi.it
2. Il referente dell'Operatore economico è ……

Art. 14 – Disposizione di rimando

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda a tutta la documentazione di gara, al codice civile e a tutte le disposizioni normative vigenti.

per l'Università di Siena
Il Direttore generale
Dr. Emanuele Fidora

per la ditta XXXXXX
Rappresentante Legale

Ai sensi dell'1341 del codice civile si intendono specificatamente lette e approvate le clausole contrattuali espresse negli articoli 7 (cessione del contratto e subappalto), 8 (penali), 9 (risoluzione del contratto) e 11 (foro competente).

per l'Università di Siena
Il Direttore generale
Dr. Emanuele Fidora

per XXXXX
Rappresentante Legale

Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, co. 14 del d.lgs. 50/2016